

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 – Missione e compiti del Dipartimento

Il **Dipartimento di Ingegneria**, attivato con **DR 3145 del 12/11/2018** e **DR 3214 del 19/11/2018**, operando all'interno dell'Università degli Studi di Palermo, si candida ad essere un attore di sviluppo del territorio nell'ambito delle scienze ingegneristiche. La missione del Dipartimento è pertanto quella di promuovere lo sviluppo culturale, economico e sociale all'interno del contesto di riferimento in cui esso agisce attraverso azioni concrete e innovative lungo le tre dimensioni in cui l'Università esercita il suo ruolo, ovvero: l'alta formazione, la ricerca e la terza missione.

Il Dipartimento persegue i seguenti valori:

- la qualità nella didattica e nella ricerca quale obiettivo fondamentale del Dipartimento;
- la promozione di virtuosi processi cooperativi tra diversi ambiti disciplinari atti a incrementare la produzione scientifica, la visibilità e l'autorevolezza del Dipartimento soprattutto a livello internazionale ma anche nazionale e di Ateneo;
- l'attenzione al territorio, alle richieste ed esigenze del sistema produttivo e dei servizi, la consapevolezza del ruolo del Dipartimento quale motore di crescita e sviluppo sostenibile;
- la consapevolezza dell'importanza della valutazione della ricerca, in relazione al Settore Scientifico di appartenenza, attraverso parametri internazionalmente accettati;
- l'accettazione di logiche di premialità dei ricercatori basate sul riconoscimento dell'impegno, dei meriti e dei risultati conseguiti in ambito scientifico, didattico, organizzativo e di acquisizione di fondi e commesse collegate ad attività di tipo scientifico e di sviluppo territoriale, anche negli aspetti tecnologici, e didattici;
- attenzione a forme di sostegno solidale alle esigenze di tutti i gruppi e settori di ricerca al fine di incrementare le prestazioni e gli indici di valutazione del Dipartimento;
- un desiderio diffuso di favorire una maggiore integrazione, a tutto campo, tra le discipline di base dell'ingegneria e quelle più applicative e di sostenere le aree di ricerca più svantaggiate con la finalità di aiutarle a intraprendere percorsi di miglioramento continui e progressivi;
- le pari opportunità in ogni loro declinazione con riferimento alla partecipazione alle molteplici espressioni della vita di un dipartimento universitario.

Il Dipartimento ha i seguenti compiti:

- promuove, coordina, verifica e diffonde le attività di ricerca delle sue componenti, fermi restando l'autonomia scientifica di ogni singolo Docente e il dovuto concorso alle attività didattiche secondo quanto stabilito e in conformità con lo Statuto dell'Università di Palermo e delle leggi vigenti, nei settori attualmente rappresentati ed elencati nell'Allegato 1;
- promuove le attività di ricerca e la formazione di gruppi di ricerca in ambiti strategici e innovativi;
- promuove ed esegue al proprio interno attività di consulenza, di ricerca su contratto o convenzione e di formazione non istituzionale;

- promuove la formazione e l'aggiornamento in ambito didattico dei docenti al fine di migliorare la qualità dell'offerta erogata;
- promuove l'internazionalizzazione delle attività di didattica e di ricerca;
- contribuisce alla gestione delle attività didattiche, secondo quanto previsto da leggi e regolamenti vigenti;
- promuove un atteggiamento dialogico e aperto al confronto con tutte le componenti dell'Ateneo, ed è pienamente disponibile alla collaborazione con tutti i Dipartimenti.

Art. 2 - Autonomia del Dipartimento

Al Dipartimento è attribuita autonomia gestionale e amministrativa nei limiti del budget assegnato dal bilancio unico di Ateneo e secondo le modalità riportate nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ateneo di Palermo.

Art. 3 - Composizione del Dipartimento

- 1) Gli ambiti di competenza del Dipartimento di Ingegneria sono definiti dai Settori Scientifico Disciplinari individuati nei **DR 3145 del 12/11/2018 e nel DR 3214 del 19/11/2018** ed elencati nell'Allegato 1.
- 2) Al **Dipartimento** afferiscono i professori di ruolo e i ricercatori elencati nel **DR 3145 del 12/11/2018 e nel DR 3214 del 19/11/2018** di costituzione.
- 3) Afferiscono inoltre al Dipartimento i vincitori di procedure concorsuali per le quali il Dipartimento ha proposto al Consiglio di Amministrazione la chiamata e i docenti che abbiano presentato domanda di afferenza per trasferimento da altro Dipartimento, a seguito delle procedure previste nell'apposito regolamento per la mobilità interdipartimentale di Ateneo.
- 4) Il Dipartimento è, inoltre, composto dal personale tecnico-amministrativo ad esso assegnato, dagli studenti iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca di cui il Dipartimento è sede amministrativa, dagli Assegnisti e dai titolari di borse di studio, o di contratto di cui il Dipartimento è sede amministrativa e il cui Tutor afferisce al Dipartimento, i quali partecipano agli organi collegiali di Dipartimento secondo le modalità previste dallo statuto e dal presente regolamento.
- 5) Per motivi di ricerca o di didattica il Dipartimento può deliberare di consentire la frequenza anche a ricercatori volontari e visiting professor in possesso di idonea copertura assicurativa a loro carico. Il Dipartimento regola l'accesso alle strutture e ai servizi utili allo svolgimento delle specifiche attività dei richiedenti.

Art. 4 - Organi e strutture organizzative del Dipartimento

Sono organi del Dipartimento:

- il Consiglio,
- la Giunta,
- il Direttore.

Le loro attribuzioni sono definite dallo Statuto dell'Università di Palermo.

Il Dipartimento si articola in Sezioni, costituite in base a condivisione di interessi e obiettivi scientifici e/o formativi coerenti con gli obiettivi culturali del Dipartimento, secondo le modalità e i requisiti più avanti descritti all'art. 18.

Il Dipartimento costituisce altresì un Consiglio Scientifico la cui composizione e compiti sono descritti all'art. 19.

TITOLO II - ORGANI DI DIPARTIMENTO

Art. 5 - Compiti del Consiglio

Il Consiglio di Dipartimento (C.d.D.) è l'organo al quale è affidata l'attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione.

Pertanto, il Consiglio di Dipartimento:

- a) approva il presente regolamento interno con il quale sono disciplinate le modalità di svolgimento delle attribuzioni del Dipartimento e l'organizzazione interna del medesimo, le norme di funzionamento degli organi e quanto altro ritenuto necessario per l'adempimento delle funzioni istituzionali;
- b) stabilisce i criteri generali per l'uso coordinato dei mezzi e degli strumenti in dotazione e per la utilizzazione dei fondi e degli spazi assegnati;
- c) assicura l'osservanza delle direttive stabilite dal Direttore Generale di Ateneo, per l'impiego del personale tecnico e amministrativo assegnato al Dipartimento e per il personale di biblioteca a quest'ultimo attribuito;
- d) approva il piano triennale di ricerca e definisce gli obiettivi e le aree di attività indicando le disponibilità di strutture, servizi, strumentazione e assicurando la libertà di ricerca dei singoli docenti;
- e) approva le convenzioni di ricerca e di consulenza e promuove accordi con soggetti pubblici e privati, per l'utilizzo di competenze specifiche e per il reperimento di fondi utili a svolgere attività inerenti la ricerca e la didattica;
- f) delibera la proposta di costituzione o adesione alla/e Struttura/e di raccordo;
- g) propone, con propria deliberazione, alle Strutture di raccordo, l'istituzione, l'attivazione, la modifica, la disattivazione dei Corsi di studio secondo quanto stabilito dallo Statuto;
- h) provvede, per quanto di competenza e a integrazione della programmazione effettuata dalle Strutture di raccordo, al conferimento di incarichi di insegnamento o di attività integrative, anche attraverso la stipulazione di contratti di docenza;
- i) promuove, cura e rendiconta le attività legate ai tirocini curriculari ed extracurriculari;
- j) esprime parere sulle domande di afferenza dei docenti al Dipartimento, previo parere del dipartimento di provenienza, in caso di trasferimento;
- k) propone al Consiglio di Amministrazione le richieste di reclutamento o di trasferimento dei professori e dei ricercatori a tempo determinato e indeterminato coerentemente con i piani della ricerca e della didattica e ne cura le relative procedure di proposta e di chiamata;
- l) sottopone al Direttore Generale le richieste di attribuzione delle unità del personale tecnico-amministrativo in accordo sia con le esigenze di didattica e cioè in relazione ai corsi di studio, alla numerosità degli studenti e alle tipologie di attività svolte, sia con le esigenze di ricerca e cioè in relazione al volume delle risorse finanziarie, alla manutenzione dei locali e delle attrezzature;

- m) approva le richieste di finanziamento;
- n) approva la proposta di budget di previsione da sottoporre all'amministrazione centrale;
- o) approva le proposte da presentare al Consiglio di Amministrazione di acquisto di beni di consumo, di materiale bibliografico, strumenti, attrezzature e arredi, nonché quelle riguardanti l'esecuzione di lavori e la fornitura di servizi che non siano, per importo, di competenza del Direttore;
- p) approva l'eventuale articolazione del Dipartimento in Sezioni o la loro disattivazione;
- q) approva, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, i regolamenti interni relativi a specifici aspetti organizzativi compreso il regolamento che disciplina la modalità di funzionamento delle Sezioni;
- r) approva, per quanto di sua competenza, le proposte di istituzione e/o di rinnovo dei Dottorati di Ricerca;
- s) esprime parere per richieste di congedo per motivi di studio e ricerca di Docenti e Ricercatori che afferiscono al Dipartimento;
- t) approva, in base a specifiche richieste di singoli o di gruppi di Professori o Ricercatori afferenti al Dipartimento, le richieste per l'attivazione di assegni di ricerca, indicandone, ove richiesto, l'ordine di priorità, e designa, per ogni assegno di ricerca attribuito, una commissione giudicatrice;
- u) designa la commissione giudicatrice per l'espletamento della valutazione comparativa per l'attribuzione di contratti co. co. co., occasionali, professionali, borse di studio;
- v) conferisce gli incarichi per l'affidamento di contratti di prestazione d'opera di natura intellettuale a personale esterno all'Università a carico del budget del Dipartimento;
- w) propone al Consiglio di Amministrazione l'istituzione di Centri Interdipartimentali tra i cui proponenti ci siano docenti del Dipartimento;
- x) delibera quanto predisposto dalla Giunta di Dipartimento;
- y) esercita ogni altra attribuzione che gli sia assegnata dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo, in conformità alla normativa vigente;
- z) propone accordi di collaborazione internazionale.

Partecipano alla votazione dei pareri di cui ai punti j) e k) del precedente comma i soli Professori e Ricercatori.

Il Consiglio è presieduto dal Direttore di Dipartimento. In caso di assenza o impedimento del Direttore, il Consiglio è presieduto dal Direttore vicario.

Il Consiglio, in ordine alle competenze suddette, si riunisce, ordinariamente, almeno tre volte l'anno; può essere, comunque, convocato su richiesta di almeno un terzo degli aventi diritto e ogni qualvolta il Direttore lo ritenga necessario.

Il Consiglio, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta degli aventi titolo, può delegare alla Giunta attribuzioni di sua competenza.

Il Consiglio di Dipartimento, per le sue attività, può avvalersi della collaborazione di Commissioni che svolgono una funzione propositiva e consultiva, e coadiuvano il Direttore, la Giunta e il Consiglio stesso nell'esercizio delle rispettive attribuzioni.

Il Consiglio del Dipartimento, su iniziativa del Direttore, formula norme interne per disciplinare l'accesso al Dipartimento e ai singoli laboratori del personale strutturato, degli assegnisti di ricerca, dei dottorandi e degli studenti interni, nonché le modalità di applicazione delle norme di sicurezza degli stessi.

Art. 6 - Composizione del Consiglio

Il Consiglio di Dipartimento è composto da:

- Il Direttore, che lo convoca e lo presiede;
- I Professori, i Ricercatori di ruolo e i Ricercatori a tempo determinato;
- il Responsabile amministrativo con funzione di segretario verbalizzante e voto deliberativo;
- una rappresentanza del Personale tecnico-amministrativo pari al 10% del personale docente;
- una rappresentanza dei titolari di borsa di studio o di assegno di ricerca o di contratti di ricerca pluriennali assegnati al Dipartimento in numero pari al 10% del personale docente;
- una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di specializzazione e dottorato di ricerca di cui il dipartimento è sede amministrativa pari al 10% del personale docente.

Le operazioni elettorali per la designazione delle rappresentanze dei Componenti non di diritto del C.d.D. sono disciplinate dall'apposito regolamento di Ateneo.

I rappresentanti dei titolari di borsa di studio o di assegno di ricerca o di contratti di ricerca e i rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di specializzazione e dottorato di ricerca durano in carica due anni e decadono in ogni caso quando perdono lo status.

I membri elettivi decadono dalla carica quando si assentino senza giustificazione per tre volte consecutive o per oltre la metà delle riunioni nel corso di un anno. Nella prima riunione utile successiva alla decadenza, si procederà alla loro immediata sostituzione con il primo dei non eletti.

Per le elezioni delle rappresentanze, l'elettorato attivo spetta a tutti i titolari di borsa di studio o di assegno di ricerca o di contratti di ricerca e agli studenti iscritti ai corsi di specializzazione e dottorato di ricerca. Costituiscono elettorato passivo tutti i titolari di borsa di studio o di assegno di ricerca o di contratti di ricerca pluriennali e gli studenti iscritti ai corsi di specializzazione e dottorato di ricerca che alla data del bando di elezione abbiano ancora almeno 12 mesi di attività nel rispettivo status. In assenza di non eletti verrà immediatamente convocato il corpo elettorale per l'integrazione dell'organismo con un altro rappresentante.

Art. 7 - Convocazione del C.d.D.

Il C.d.D. è convocato dal Direttore, in via ordinaria, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, luogo e ora della seduta. Detto avviso viene trasmesso a tutti i componenti, anche per posta elettronica, almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta.

Copia dell'avviso di convocazione e del relativo o.d.g. è depositata presso gli uffici della Segreteria di Dipartimento.

In caso di urgenza, la convocazione può avvenire esclusivamente via mail ed essere portata a conoscenza degli interessati con un preavviso non inferiore a 24 ore. Il carattere d'urgenza deve essere specificato nella convocazione.

Il Direttore, in relazione a situazioni sopravvenute urgenti, può presentare ordini del giorno aggiuntivi che, tuttavia, devono essere approvati dal Consiglio, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, a inizio di seduta.

Art. 8 - Svolgimento delle sedute del C.d.D.

Il C.d.D. si apre all'ora fissata nell'avviso di convocazione. La seduta è considerata valida se viene raggiunto il numero legale di metà più uno dei componenti, previo accertamento delle firme apposte nel foglio di presenza.

Ai fini della verifica del numero legale non sono computati gli assenti giustificati, purché non superino 1/3 dei componenti il Consiglio. I componenti del C.d.D. hanno l'obbligo di comunicare in tempo utile i motivi che impediscono la loro partecipazione alla seduta del Consiglio e solo in tale caso vanno considerati assenti giustificati.

In mancanza di numero legale, da verificarsi entro trenta minuti dall'apertura della seduta, il Direttore procede a rinviare la stessa.

Partecipano alla votazione dei pareri di cui ai punti j) e k) del precedente art. 9 i soli Professori e Ricercatori del Dipartimento. Per gli altri argomenti, per i quali di norma la votazione è palese, esercitano diritto di voto tutti i componenti il C.d.D. Su richiesta di un componente del Consiglio avente diritto al voto, questo può essere esercitato per appello nominale. Su richiesta di un componente, le votazioni riguardanti singole persone possono avvenire per scrutinio segreto.

Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti compresi gli astenuti i cui voti si sommano ai contrari. In caso di parità prevale il voto del Direttore.

Nel corso della seduta il numero legale è presunto. La verifica del numero legale può essere richiesta solo dagli aventi diritto al voto.

Art. 9 - Compiti della Giunta del Dipartimento

La Giunta è l'organo al quale è affidata l'elaborazione delle proposte e delle attività da sottoporre al C.d.D. e ogni altra attività istruttoria ad esso espressamente richiesta dal Direttore o dal Consiglio

Pertanto, la Giunta:

- a) propone, nei limiti stabiliti dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università, l'acquisto di materiale bibliografico, di strumenti, attrezzature e arredi, nonché l'esecuzione di lavori o la fornitura di servizi;
- b) predispone annualmente le richieste di finanziamento e di assegnazione del personale tecnico-amministrativo necessarie per il funzionamento del Dipartimento;
- c) predispone il piano annuale delle ricerche del Dipartimento su indicazione dei docenti e delle sezioni in cui il Dipartimento può essere organizzato;
- d) predispone annualmente una relazione sulle attività svolte dal Dipartimento da allegare al bilancio unico di Ateneo;
- e) predispone annualmente la proposta di budget di previsione.

Alla Giunta possono essere assegnati dal C.d.D. ulteriori compiti amministrativi e attività che risultino conformi ai Regolamenti di Ateneo e alle leggi vigenti, anche di propria competenza, specificandone nella delega, approvata a maggioranza assoluta degli aventi titolo, durata e finalità.

Art. 10 - Composizione della Giunta

La Giunta è composta da:

- il Direttore, che la convoca e la presiede;
- il responsabile amministrativo con funzione di segretario verbalizzante e voto deliberativo;
- 20 professori ordinari;
- 20 professori associati;
- 20 ricercatori;
- 14 rappresentanti eletti del personale tecnico-amministrativo;
- 7 rappresentanti di assegnisti e dei ricercatori a tempo determinato o contrattisti;
- 7 rappresentanti di studenti di dottorato e di specializzazione.

L'elezione dei componenti della Giunta avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti. Le operazioni elettorali per la designazione delle rappresentanze dei Componenti non di diritto della Giunta sono disciplinate dall'apposito regolamento di Ateneo.

Ove già non eletti in Giunta, su invito del Direttore e senza diritto di voto, possono prendere parte alle riunioni di Giunta i Responsabili delle sezioni attivate, i Delegati del Direttore e il Responsabile dell'U.O. Affari Istituzionali 1.

La Giunta dura in carica secondo quanto previsto dai Regolamenti e dallo Statuto di Ateneo e in ogni caso decade al termine del mandato del Direttore. In caso di indisponibilità permanente (dimissioni, avanzamenti di carriera o altro) di un componente della Giunta, subentra il primo dei non eletti nella stessa categoria. In mancanza, si procede a elezioni integrative.

Art. 11 – Convocazione e svolgimento delle sedute della Giunta

Per quanto attiene la convocazione, le deliberazioni e i pareri della Giunta valgono le stesse norme di cui agli artt. 7 e 8 del presente Regolamento.

Art. 12 - Compiti del Direttore

Il Direttore rappresenta il Dipartimento ed esercita le seguenti attribuzioni:

- a) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta di Dipartimento;
- b) assicura l'esecuzione alle delibere degli Organi del Dipartimento;
- c) adotta, nei casi di urgenza, i provvedimenti necessari riferendone, per la ratifica, agli organi competenti del Dipartimento nella prima seduta utile;
- d) stipula i contratti e le convenzioni di competenza del Dipartimento;
- e) presenta al Consiglio di Dipartimento la proposta di budget di previsione predisposta dalla Giunta e corredata dalla relativa relazione tecnica;
- f) designa il Direttore Vicario fra i professori componenti la Giunta.
- g) designa inoltre propri delegati almeno alle seguenti funzioni: 1) alla Didattica; 2) alla Ricerca e Laboratori scientifici; 3) per le Biblioteche.
- h) dispone direttamente gli acquisti di beni e servizi entro i limiti finanziari previsti dal Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità senza necessità di sottoporli all'approvazione del Consiglio;
- i) dispone la cancellazione dei beni mobili dagli inventari per "fuori uso", perdita, cessione, furto per gli importi stabiliti dal Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità;
- j) autorizza le missioni dei singoli componenti il Dipartimento;
- k) sottoscrive disposizioni di accertamento, di impegni di spesa, ordinativi di pagamento e altri documenti contabili previsti dal Regolamento per l'Amministrazione la finanza e la contabilità;
- l) ogni altra funzione attribuita in forza di leggi, regolamenti o disposizioni di Organi superiori.

Art. 13 - Modalità di elezione del Direttore

Il Direttore del Dipartimento è eletto dal Consiglio di Dipartimento tra i professori di prima fascia a tempo pieno, con voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto nella prima e nella seconda votazione e della maggioranza relativa nella successiva, ed è nominato con decreto del Rettore. Nel caso di indisponibilità di professori di prima fascia e nel caso di mancato raggiungimento del quorum per due votazioni l'elettorato passivo per la carica di Direttore di Dipartimento è esteso ai professori di seconda fascia.

Il Direttore resta in carica tre anni accademici e può essere rieletto consecutivamente per una sola volta.

Art 14 - Verbali del Consiglio e della Giunta

I verbali delle riunioni sono redatti a cura del Responsabile Amministrativo. Le delibere sono rese pubbliche mediante deposito dei verbali presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento. I verbali di ciascuna seduta vanno approvati di norma a conclusione della seduta stessa. Il Direttore e il Responsabile Amministrativo curano la tenuta dell'archivio dei verbali.

Art. 15 – Responsabile Amministrativo

Il Responsabile Amministrativo, nominato dal Direttore Generale, nel rispetto delle linee programmatiche predisposte dagli organi collegiali e sotto la vigilanza del Direttore del Dipartimento provvede, coadiuvato da eventuali collaboratori, alla gestione amministrativa, assumendone la relativa responsabilità.

Nello specifico svolge le seguenti funzioni:

- a) assicura lo svolgimento delle attività amministrativo-contabili del Dipartimento;
- b) partecipa alle sedute del Consiglio e della Giunta del Dipartimento con funzione di segretario verbalizzante e con voto deliberativo;
- c) approva, in accordo con il Direttore, la rendicontazione delle somme spese con l'utilizzo del fondo di economato con le procedure di cui al Regolamento per la Gestione del Fondo di Economato, provvede all'accertamento delle entrate, all'assunzione degli impegni, alle liquidazioni della spesa nonché alla sottoscrizione dei documenti contabili previsti dal Regolamento per l'Amministrazione la Finanza e la Contabilità e dal Regolamento della Gestione del Fondo di Economato;
- d) in solido con il Direttore del Dipartimento è responsabile della tenuta dell'archivio degli atti ufficiali del Dipartimento e dei documenti contabili.

Art. 16 - Biblioteca del Dipartimento

La Biblioteca è la struttura dedicata alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio librario, oltre che al supporto bibliografico e documentario delle attività didattiche e di ricerca dei Docenti, degli Studiosi e degli Studenti. Il suo funzionamento è disciplinato da apposito regolamento di Ateneo.

Art. 17 - Laboratori del Dipartimento

Il Dipartimento può attivare nuovi "*Laboratori*" con la finalità di fornire un adeguato supporto ai compiti di ricerca, all'espletamento dei lavori conto terzi e di supporto alla didattica, senza autonomia amministrativa.

Ogni Laboratorio ha la possibilità, in relazione alle proprie esigenze organizzative e alle caratteristiche culturali scientifiche e tecniche di conduzione dei lavori, di definire una specifica organizzazione e un regolamento interno, approvato dal C.d.D.

Al fine dell'esercizio di alcune specifiche prestazioni conto terzi, ogni Laboratorio, in relazione alle proprie competenze, farà riferimento allo specifico Regolamento di Dipartimento per l'attività conto terzi approvato dal C.d.D.

Nel Dipartimento è altresì attivo un laboratorio ufficiale dello Stato ex art. 20 Legge 1086/71 e art. 59 DPR 380/2001.

Il Direttore su proposta del C.d.D., al fine di un adeguato funzionamento dei laboratori, ne affida a un Professore o Ricercatore interno la responsabilità della conduzione, anche tenendo conto delle indicazioni fornite da eventuali Sezioni dipartimentali.

L'utilizzo dei laboratori è disciplinato da appositi Regolamenti di Ateneo e da un regolamento interno formulato nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in vigore.

TITOLO III – SEZIONI

Art. 18 – Modalità di istituzione e di funzionamento delle Sezioni

In relazione alla molteplicità di settori scientifico-disciplinari afferenti al Dipartimento e per esigenze di carattere scientifico, valutativo e propositivo, nel rispetto dei principi di funzionalità ed economicità di gestione, il Dipartimento si articola in Sezioni.

Le Sezioni sono strutture intermedie con funzioni consultive e propositive del Dipartimento e svolgono le seguenti funzioni:

- a. curano e sviluppano gli aspetti didattici e scientifici per le tematiche di pertinenza, in accordo al progetto scientifico e formativo complessivo del Dipartimento;
- b. partecipano alle politiche di programmazione e sviluppo del Dipartimento. A tal fine il Dipartimento, sentito il consiglio scientifico, può assegnare alle Sezioni una quota di risorse per la programmazione dello sviluppo e del reclutamento della docenza;
- c. esprimono pareri sullo sviluppo dell'area culturale che esse rappresentano proponendo al CdD modalità di allocazione di risorse siano esse umane che strumentali per sostenere lo sviluppo dell'area stessa;
- d. partecipano agli esercizi di auto-valutazione scientifica e didattica, fornendo dati e indicazioni. Le Sezioni operano nella direzione di rimuovere eventuali ostacoli al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento degli standard qualitativi.

Le sezioni non hanno autonomia di amministrazione e di budget.

Il Dipartimento resta in ogni caso una struttura unitaria e risponde, per il tramite del suo Direttore, anche dell'operato delle sue eventuali articolazioni interne nei confronti dell'Ateneo e dei terzi.

Una sezione può essere costituita se ad essa aderiscono almeno dodici docenti che afferiscono a specifici SSD che caratterizzano scientificamente la sezione. Una sezione viene disattivata, se risulta composta da meno di dieci docenti.

L'articolazione in Sezioni, la costituzione di nuove sezioni o la modifica di quelle esistenti è deliberata dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza dei componenti.

Ogni docente aderisce ad una sola Sezione in funzione del Settore Scientifico Disciplinare di afferenza. L'adesione si intende a tempo indeterminato e può essere modificata a seguito di riassetto deliberati dal Consiglio di Dipartimento. Assegnisti, borsisti e dottorandi seguono la scelta di afferenza alle Sezioni dei rispettivi referenti delle tematiche e tutor;

Ogni Sezione è coordinata da un Responsabile di sezione, professore di ruolo, la cui carica cessa con la scadenza del mandato del Direttore.

Il Responsabile di Sezione è designato o votato a maggioranza dai componenti stessi della Sezione ed è nominato dal Direttore del Dipartimento.

TITOLO IV – Consiglio Scientifico

Art. 19 – Modalità di istituzione e compiti del Consiglio Scientifico

Il Consiglio Scientifico è un organo consultivo del Consiglio di Dipartimento.

È presieduto dal Direttore e composto da un componente per ogni Settore Scientifico Disciplinare tra quelli presenti nel Dipartimento. Ogni Settore Scientifico Disciplinare designa o elegge il proprio componente in Consiglio Scientifico e ne dà comunicazione al Direttore.

Il Consiglio Scientifico:

- esprime parere sulle strategie di sviluppo del Dipartimento e le conseguenti linee di attività, anche con riferimento alla programmazione delle risorse per lo sviluppo e il reclutamento della docenza;
- esprime parere sull'attribuzione di risorse alle Sezioni;
- ai fini dello sviluppo, individua e propone modalità e parametri di valutazione dell'attività scientifica dei componenti del Dipartimento con riferimento ai diversi SSD;
- monitora l'attività dei componenti del Dipartimento con riferimento ai criteri di qualità adottati in ambito nazionale e locale;
- esprime pareri su progetti di ricerca con riferimento all'eventuale assunzione di RTD.

TITOLO V - NORME PARTICOLARI e FINALI

Art. 20 -Strutture Museali

Il Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi afferisce al Dipartimento ai sensi del Regolamento di funzionamento del Centro Servizi del Sistema Museale di Ateneo. Ai fini della gestione del suddetto museo si rinvia al predetto Regolamento del Sistema museale di Ateneo, nonché ad eventuali ulteriori disposizioni deliberate dal Consiglio di Dipartimento.

Fanno parte del Dipartimento la Collezione dei Dispositivi Storici di Informatica, la Collezione Museale del DEIM ed eventuali altre collezioni museali che dovessero costituirsi.

Art. 21 - Approvazione e modifica del regolamento

Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Regolamento, una volta approvato dal Consiglio, viene emanato con Decreto Rettorale. Modifiche o integrazioni al regolamento potranno essere attuate con le stesse modalità previste per la sua approvazione e potranno essere proposte dal Direttore, dalla Giunta, da una Sezione o da almeno il 15% dei Consiglieri. Le modifiche che saranno eventualmente apportate allo Statuto dell'Università degli Studi di Palermo e al Regolamento Generale di Ateneo riguardanti disposizioni del presente Regolamento, saranno automaticamente recepite ed efficaci. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione.

Art. 22 – Disattivazione del Dipartimento

La disattivazione del Dipartimento viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione, anche su proposta del C.d.D., approvata da due terzi degli aventi diritto al voto, ovvero secondo quanto altrimenti dettato da Regolamenti di Ateneo e dallo Statuto.

Art. 23 - Disposizioni generali e finali

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento allo Statuto, alle Leggi vigenti in materia e ai Regolamenti dell'Università degli Studi di Palermo.

Allegato 1: Settori Scientifico Disciplinari presenti presso il Dipartimento di Ingegneria

Il Dipartimento è costituito da 53 Settori Scientifico Disciplinari (SSD) raggruppati in 7 aree CUN.

L'elenco dei SSD è riportato nel seguito:

AREA CUN 01 – Scienze matematiche e informatiche

- MA T/02 – Algebra
- MA T/05 – Analisi matematica
- MA T/07 – Fisica Matematica
- MA T/08 – Analisi numerica
- MA T/09 – Ricerca operativa

AREA CUN 02 – Scienze fisiche

- FIS/03 – Fisica della materia
- FIS/07 – Fisica applicata

AREA CUN 03 – Scienze chimiche

- CHIM/07 – Fondamenti chimici delle tecnologie

AREA CUN 04 – Scienze della terra

- GEO/05 – Geologia Applicata

AREA CUN 08 – Ingegneria civile e architettura

- ICAR/01 – Idraulica
- ICAR/02 – Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia
- ICAR/03 – Ingegneria sanitaria-ambientale
- ICAR/04 – Strade, ferrovie ed aeroporti
- ICAR/05 – Trasporti

- ICAR/06 – Topografia e cartografia
- ICAR/07 – Geotecnica
- ICAR/08 – Scienza delle costruzioni
- ICAR/09 – Tecnica delle costruzioni
- ICAR/14 – Composizione architettonica e urbana

AREA CUN 09 – Ingegneria industriale e della informazione

- ING-IND/03 – Meccanica del volo
- ING-IND/04 – Costruzioni e strutture aerospaziali
- ING-IND/06 – Fluidodinamica
- ING-IND/07 – Propulsione aerospaziale
- ING-IND/08 – Macchine a fluido
- ING-IND/10 – Fisica tecnica industriale
- ING-IND/11 – Fisica tecnica ambientale
- ING-IND/12 – Misure meccaniche e termiche
- ING-IND/13 – Meccanica applicata alle macchine
- ING-IND/14 – Progettazione meccanica e costruzione di macchine
- ING-IND/15 – Disegno e metodi dell'ingegneria industriale
- ING-IND/16 – Tecnologie e sistemi di lavorazione
- ING-IND/17 – Impianti industriali meccanici
- ING-IND/19 – Impianti nucleari
- ING-IND/20 – Misure e strumentazione nucleari
- ING-IND/22 – Scienza e tecnologia dei materiali
- ING-IND/23 – Chimica fisica applicata
- ING-IND/24 – Principi di ingegneria chimica
- ING-IND/25 – Impianti chimici
- ING-IND/26 – Teoria dello sviluppo dei processi chimici
- ING-IND/27 – Chimica industriale e tecnologica
- ING-IND/31 – Elettrotecnica
- ING-IND/32 – Convertitori, macchine e azionamenti elettrici
- ING-IND/33 – Sistemi elettrici per l'energia
- ING-IND/34 – Bioingegneria industriale
- ING-IND/35 – Ingegneria economico-gestionale
- ING-INF/01 – Elettronica

- ING-INF/02 – Campi elettromagnetici
- ING-INF/03 – Telecomunicazioni
- ING-INF/04 – Automatica
- ING-INF/05 – Sistemi di elaborazione delle informazioni
- ING-INF/06 – Bioingegneria elettronica e informatica
- ING-INF/07 – Misure elettriche e elettroniche

AREA CUN 13 – Scienze economiche e statistiche

- SECS-S/02 – Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica